

Collana Ravenna Capitale

Comitato scientifico

Manuel Jesús García Garrido (UNED Madrid) †
Francesco Amarelli (Università di Napoli Federico II)
Jean Michel Carrié (École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris)
Federico Fernández de Buján (UNED Madrid)
Salvatore Puliatti (Università di Parma)

La presente pubblicazione è stata curata da Gisella Bassanelli Sommariva e
Andrea Triscioglio.

I contributi pubblicati all'interno del volume sono stati sottoposti
a doppio referaggio anonimo.



RAVENNA CAPITALE

CURIE E CURIALI IN OCCIDENTE
TRA IV E VIII SECOLO

COLLANA RAVENNA CAPITALE


MAGGIOLI
EDITORE

© Copyright 2021 by Maggioli S.p.A.
Maggioli Editore è un marchio di Maggioli S.p.A.
Azienda con sistema qualità certificato ISO 9001:2015

47822 Santarcangelo di Romagna (RN) • Via del Carpino, 8
Tel. 0541/628111 • Fax 0541/622595
www.maggiolieditore.it
e-mail: clienti.editore@maggioli.it

Diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione
e di adattamento, totale o parziale con qualsiasi mezzo sono riservati per tutti i Paesi.

Finito di stampare nel mese di novembre 2021
nello stabilimento Maggioli S.p.A.
Santarcangelo di Romagna (RN)

Indice

Presentazione di <i>Gisella Bassanelli Sommariva, Andrea Trisciunglio</i>	pag. vii
Per una rilettura della storia dei <i>principales</i> in Gallia (V e inizi VI secolo). A margine di C.Th. 12.1.171 (412) di <i>Lucietta Di Paola</i>	» 1
Tra curiali e compilatori. Alcune considerazioni sulla sistematica teodosiana e sulle «leges in eodem titulo divisae» in C.Th. 12.1 (<i>De decurionibus</i>) di <i>Giorgia Maragno</i>	» 45
Problemi del lessico costantiniano in tema di <i>munera</i> cittadini di <i>Maurilio Felici</i>	» 77
Sulle tracce di organi assembleari e dei relativi componenti nel Piemonte della media e tarda età imperiale di <i>Saverio Masuelli</i>	» 111
<i>Maternum genus</i> e vincoli curiali nella legislazione di Onorio di <i>Giuseppina Maria Oliviero Niglio</i>	» 129
<i>Obnoxietas</i> curiale e condizione giuridica dei <i>fili familias</i> in età tardoantica di <i>Monica De Simone</i>	» 145
... <i>patrias deserentes</i>: la fuga dei curiali in una Novella di Maioriano di <i>Francesca Galgano</i>	» 163
Riflessioni sul rapporto Stato-città nella legislazione tardoantica di <i>Jean-Michel Carrié</i>	» 179

Per la storia del decurionato cittadino tra IV e VIII secolo, fra potere imperiale e strutture di dipendenza. Relazione di sintesi	
di <i>Salvo Randazzo</i>	» 185
D. 50.13.1.8: la tutela giudiziaria delle retribuzioni dei <i>comites</i>	
di <i>Francesco Arcaria</i>	» 199
I curiali e l'accusa di falso: a proposito di C.Th. 9.19.1	
di <i>Paola Ombretta Cuneo</i>	» 219
Centralizzazione o autonomia: poteri di controllo e forme del loro esercizio in età tardoimperiale	
di <i>Salvatore Puliatti</i>	» 235

Maternum genus e vincoli curiali nella legislazione di Onorio

Giuseppina Maria Oliviero Niglio

(Università degli Studi della Campania – Luigi Vanvitelli)

Lo spoglio dei testi legislativi raccolti nei codici di Teodosio II e di Giustiniano ha portato all'individuazione delle ricorrenze di alcune espressioni (*maternum genus, matris origo, maternus sanguis, matris condicio*) che appaiono indicative del rilievo attribuito dal legislatore imperiale alla parentela materna ai fini dell'iscrizione alla curia e dell'assoggettamento ai relativi *munera*.

1. L'indagine muove da un provvedimento emesso dalla cancelleria di Onorio che innova profondamente rispetto al previgente regime del rapporto tra natura dei legami familiari e vincoli curiali in quanto prevede la rilevanza della stirpe materna per la sottoposizione alla curia.

Esso peraltro appare estremamente significativo della grave situazione in cui versavano in quegli anni le curie della *pars Occidentis*.

Si tratta della legge emanata a Ravenna il 21 gennaio 415 che ci è pervenuta esclusivamente attraverso due testi conservati dal codice di Teodosio II e collocati l'uno di seguito all'altro (C. Th. 12.1.178-179).

Nel primo testo si legge il principio fondante della riforma in materia di iscrizione alle curie cittadine, nel secondo sono riprodotte le singole disposizioni normative con il relativo apparato sanzionatorio.

La costituzione in C. Th. 12.1.178, indirizzata a Seleuco, *praefectus praetorio Italiae et Africae*¹, ordina che quanti provengano da famiglia curiale siano sottoposti ai vincoli delle curie, inclusi i nati da madre *ingenua*, che devono essere associati alle *dignitates* dei loro ascendenti materni:

C. Th. 12.1.178 (415 Ian. 21) *Idem <Imp. Honorivs et Theodosivs> AA. Selevco p(raefecto) p(raetori)o*. Omnes, qui curiali genere **origine vel stirpe** gignuntur, curiarum nexibus obligentur. Aequum est enim, ut **ingenua matre nascentes** et quorum natales **origo** demonstrat, **ex matre ingenua nati** maiorum suorum dignitatibus socientur. Nec quisquam privatorum suorum iuri lege nostra putet aliquid derogatum, qua, eorum morem

¹ Ricoprì la carica dal 3 aprile 414 all'11 dicembre 415: *PLRE II, Seleucus*, 987 s.

secuti, rei publicae nostrae **ex feminis** cupimus esse consultum. et cetera. *Dat. XII kal. Feb. Rav(ennae) Honor(io) x et Theod(osio) VI AA. cons.*².

L'imperatore sembra quasi voler giustificare la sua decisione, esprimendo l'auspicio che le donne abbiano cura dello Stato conformemente al costume di coloro che possano ritenere tale legge pregiudizievole per i loro diritti patrimoniali.

Si può ipotizzare che Onorio alluda ai *domini* degli schiavi con i quali si erano unite donne di stirpe curiale, che secondo le disposizioni del senatoconsulto Claudiano sarebbero divenute a loro volta di condizione servile insieme ai figli nati da tali unioni³.

Infatti, la *iungenda* collocata di seguito (C. Th. 12.1.179) chiarisce il senso della considerazione compiuta dalla cancelleria imperiale relativamente al *mos* di coloro che possano temere di subire un danno dall'applicazione della legge ed introduce ulteriori norme:

C. Th. 12.1.179 (415 Ian. 21) *Idem <Imp. Honorivs et Theodosivs> AA. Selevco p(raefecto) p(raetori)o.* post alia: Senatusconsulti Claudiani auctoritatem firmantes **ingenua stirpe** creatos, quorum maiores curiae servierunt, civitatibus iussimus redhiberi. Quod non solum de futuris, sed etiam de praeteritis observandum esse censemus. 1. Vacantes quoque et nulla veterum dispositione ullius corporis societati coniunctos curiae atque collegiis singularum urbium volumus subiugari. 2. Eos etiam, qui ad militiae cuiuslibet sacramenta venerunt, conventos propriis volumus inservire muneribus. 3. Ita ut, si quis de reddendis ac iungendis eligendisve curialibus vocem reluctationis obiecerit, quinque librarum auri multa protinus feriat, fisci nostri compendiis profutura. 4. Servus vero actor sive procurator flammis detur ultricibus, obnoxiiis curialibus nihilominus restitutus. *Dat. XII kal. Feb. Rav(ennae) Honor(io) x et Theod(osio) VI AA. cons.*⁴.

² Trad.: Tutti coloro che provengono da stirpe curiale, per nascita (da padre cittadino) o per discendenza (da madre di stirpe curiale), siano assoggettati ai vincoli delle curie. È infatti giusto che i figli di donna nata di condizione libera, dei quali l'origine disvela i natali, siano associati alle *dignitates* dei loro antenati (in quanto) generati da madre *ingenua*. Nè qualcuno creda che dalla nostra legge sia stato sottratto qualcosa al diritto sui suoi beni, (legge) con cui, seguendo il loro costume, auspichiamo che le donne abbiano cura del nostro Stato. Ed altre disposizioni. Data dodici giorni prima delle calende di febbraio a Ravenna nell'anno del decimo consolato dell'Augusto Onorio e del sesto consolato dell'Augusto Teodosio.

³ Con riguardo alle applicazioni del senatoconsulto Claudiano in età tardoantica e con specifico riferimento al provvedimento di Onorio, A. STORCHI MARINO, *Schiavi e uomini di vile condizione nel senatoconsulto claudiano in età tardoantica*, in *Koivovía*, 36, 2012, 145 ss., part. 168 s.; S. CASTAGNETTI, *Giuliano imperatore e il senatusconsultum Claudianum. Alcune osservazioni su CTh. 4.12*, in *Teoria e Storia del Diritto Privato*, 6, 2013, part. 12 ss.

⁴ Trad.: Dopo altre disposizioni: Riaffermando la vigenza del senatoconsulto Claudiano, abbiamo ordinato che siano restituiti alle città i nati da stirpe libera, i cui antenati abbiano prestato servizio nella curia. Stabiliamo che ciò debba essere osservato non solo per il futuro, ma

Indirizzata al medesimo destinatario, conferma le norme del senatoconsulto Claudiano, ribadendo (*iussimus*) che siano restituiti alle città i nati da stirpe libera – i cui antenati abbiano prestato servizio nella curia – ed attribuendo alla legge efficacia retroattiva.

Ordina inoltre che siano vincolati alla curia ed ai *collegia* delle città anche i dispensati (*vacantes*) e coloro che non sono legati ad alcuna corporazione.

Analoga sorte è prevista per tutti coloro che abbiano prestato giuramento per qualsivoglia ufficio.

Si prevede una sanzione pecuniaria a vantaggio del fisco per i contravventori⁵ ed è irrogata la sanzione del rogo per lo schiavo *actor* o *procurator*⁶, ferma restando la restituzione dei curiali *obnoxii* alle loro funzioni⁷.

Gotofredo rimarcava la novità introdotta dalla legge di Onorio, che prevede l'assoggettamento ai vincoli delle curie per tutti coloro che provengono da famiglia curiale, per nascita (da padre cittadino) o legame di sangue (con madre nata di condizione libera), includendovi i figli di donna *ingenua* di stirpe curiale⁸, diversamente dalle disposizioni emanate dalla cancelleria occidentale nel 383 (in C. Th. 12.1.101, cui corrisponde C. 10.32[31].36) e da Teodosio I nel 393 (in C. Th.

anche per il passato. 1. Desideriamo che pure i dispensati e coloro che non sono legati in base ad alcuna norma dei *veteres* alla società di qualche corporazione siano sottoposti alla curia ed ai collegi delle singole città. 2. Ordiniamo che anche coloro che hanno prestato giuramento per qualsivoglia servizio si trovino tutti asserviti ai propri obblighi. 3. Così che se qualcuno abbia fatto opposizione alla restituzione, all'assoggettamento o alla nomina di curiali, sia immediatamente colpito dalla multa di cinque libbre d'oro, che andrà a vantaggio del nostro fisco. 4. Lo schiavo *actor* o *procurator* sia dato alle fiamme vendicatrici, essendo stati assolutamente restituiti (alle loro funzioni) coloro che sono assoggettati come curiali. Data dodici giorni prima delle calende di febbraio a Ravenna nell'anno del decimo consolato dell'Augusto Onorio e del sesto consolato dell'Augusto Teodosio.

⁵ T. HONORÉ, *Law in the crisis of Empire 379-455 AD. The Theodosian dynasty and its quaestors*, New York, 1998, 241 nt. 215, rileva come la sanzione pecuniaria non sia trasferita al fisco, ma sia incamerata dallo stesso a suo 'vantaggio' o 'uso' (*fisci nostri utilitatibus*).

⁶ Si tratta degli schiavi che gestiscono le proprietà fondiarie: cfr. C. Th. 12.1.6 = C. 5.5.3 (*actores vel procuratores loci*); sul punto, si veda part. P. LAURENCE, *Les droits de la femme au Bas-Empire romain. Le code Théodosien. Textes, traduction et commentaires*, Paris, 2012, 241 nt. 15; 245 nt. 61. HONORÉ, *Law in the crisis of Empire* cit., 241, sottolinea la crudezza del linguaggio e il tono perentorio della cancelleria imperiale (*flammis detur ultricibus*), che ribadisce la differente gravità delle pene irrogate agli uomini liberi (per i quali si prevede il pagamento di una multa) e agli schiavi (che sono puniti con una sanzione di carattere personale).

⁷ Con riguardo a C. Th. 12.1.178-179, R. SORACI, *Il curialato nella legislazione di Onorio*, in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana* (d'ora innanzi, *AARC*), vol. XIII, Napoli-Roma, 2001, 554, osserva come il «problema dell'appartenenza alla curia investe anche la natura dei legami familiari».

⁸ I. GOTHOFREDUS, *Codex Theodosianus cum perpetuis commentariis*, vol. IV, Lipsiae, 1740, 543.

12.1.137, cui corrisponde C. 10.32[31].43-44), che escludevano ogni rilevanza dell'origine materna ai fini dell'iscrizione alle curie⁹.

Lo stesso Gotofredo osservava, inoltre, come il 'novum ius' introdotto dall'imperatore d'Occidente attenesse anche al regime del senatoconsulto Claudiano¹⁰ in quanto prevedeva che i nati da donna di stirpe curiale – anche se divenuta di condizione servile a seguito dell'unione con lo schiavo altrui – fossero assoggettati alla curia in ragione della originaria condizione di *ingenuitas* della madre, facendo in tal modo prevalere l'interesse pubblico su quello privato dei *domini* degli schiavi.

La legge di Onorio alluderebbe proprio al 'mos dominorum' con l'espressione "Nec quisquam privatorum suorum iuri lege nostra putet aliquid derogatum, qua, eorum morem secuti, rei publicae nostrae ex feminis cupimus esse consultum".

Le locuzioni "ex matre ingenua nati maiorum suorum dignitatibus sociantur" in C. Th. 12.1.178 e "ingenua stirpe creatos, quorum maiores curiae servierunt, civitatibus iussimus redhiberi" in C. Th. 12.1.179 appaiono strettamente correlate¹¹ ed inducono ad escludere che i nati ex matre ingenua potessero divenire schiavi della curia¹².

Come si è già accennato, l'imperatore appare intento a motivare la sua riforma, auspicando che le donne abbiano cura dello Stato.

La cancelleria occidentale ritiene assolutamente inderogabile l'esigenza di rimpinguare le curie, anche a discapito degli interessi dei proprietari di schiavi, che avrebbero potuto subire un significativo decremento della forza-lavoro disponibile, in quanto i figli nati dalle unioni dei loro schiavi con donne di stirpe curiale, in deroga al disposto del senatoconsulto Claudiano, non sarebbero ricaduti sotto la loro *dominica potestas*.

⁹ Su tali costituzioni, si veda *infra*, p. 133 ss.

¹⁰ GOTHOFREDUS, *Codex Theodosianus* cit., *ibidem*.

¹¹ Il provvedimento di Onorio è unitario come mi sembra possano attestare sia i dati formali (identità di destinatario, luogo e data di emanazione) di C. Th. 12.1.178-179 sia l'uso dei verbi al tempo presente in C. Th. 12.1.178 (*obligentur; sociantur; cupimus*) e al tempo passato in C. Th. 12.1.179 (*iussimus*), ove si chiarisce il senso della riforma annunciata in C. Th. 12.1.178 e si introducono ulteriori norme.

¹² Sul punto, cfr. LAURENCE, *Les droits de la femme* cit., 243 nt. 50. D'altronde, non può ignorarsi che nei passi dei *Digesta* collocati nella rubrica *De decurionibus et filiis eorum* (D. 50.2) la posizione del decurione è qualificata *dignitas* ed il decurionato configurato *honor* (D. 50.2.2, Ulp. 1 *disp.*; D. 50.2.3, Ulp. 3 *de off. procons.*; D. 50.2.6, Pap. 1 *resp.*; D. 50.2.7, Paul. 1 *sent.*; D. 50.2.13, Pap. *Iust. 2 de const.*). Diversamente, P. VOCI, *Nuovi studi sulla legislazione romana del tardo impero*, Padova, 1989, 257 nt. 19, ha ritenuto che la legge di Onorio in C. Th. 12.1.178 si riferisse alla figlia del curiale che conviva con un uomo libero, mentre quella in C. Th. 12.1.179 riguardasse l'ipotesi della convivenza della stessa con uno schiavo cittadino: nel primo caso, i figli avrebbero assunto la condizione curiale in ragione dello *status* giuridico della madre, nel secondo caso sarebbero divenuti servi della curia.

2. La legislazione di Onorio si innesta su un quadro normativo di ispirazione completamente diversa.

Una legge rubricata in C. Th. 12.1.101 (= C. 10.32[31].36), data il 16 giugno 383 a Roma¹³ ed indirizzata al *comes sacrarum largitionum* Basilio¹⁴, stabilisce il principio secondo cui ciascun *municeps*¹⁵, conformemente all'esempio fornito dall'ordine senatorio¹⁶, debba seguire l'origine paterna, escludendo qualsivoglia eccezione – dovuta a rescritti o a peculiari consuetudini provinciali – in forza della quale qualcuno, adducendo l'origine della madre, possa aspirare ad essere trasferito ad altra curia allo scopo di alleviare i relativi *munera*:

C. Th. 12.1.101 (383 Iun. 16) *Idem <Imppp. Gratianvs, Valentinianvs et Theodosivs> AAA. ad Basilivm comitem s(acrarvm) l(argitionvm)*. Exemplo senatorii ordinis **patris originem** municeps unusquisque sequatur. Nec valeant specialiter delata rescribta, si quis se **matris origine** defendens a maiore curia ad minorem transferri fortasse promeruerit, neque ulla pro more provinciae referri sinatur exceptio. Dat. XVI kal. Ivl. Rom(ae) Merob(avde) II et Saturnino cons.¹⁷.

¹³ GOTHOFREDUS, *Codex Theodosianus*, vol. IV, cit., 473 lett. e), annota che a quel tempo Valentiniano II era certamente a Verona, dove contestualmente emana un'altra costituzione recepita in C. Th. 1.3.1 (*De mandatis principum*). Sul punto, si veda anche ID., *Codex Theodosianus cum perpetuis commentariis*, I, Lipsiae, 1736, CXVI (*Chronicon historicum*), ove si attesta la presenza di Valentiniano II prima a Milano, poi a Padova nel mese di maggio e successivamente a Verona. TH. MOMMSEN, *Theodosiani libri XVI cum constitutionibus Sirmondianis*, I.1. *Prolegomena*, Berolini, 1962³, CCLXI, riconduce la legge a Graziano; in tal senso, anche O. SEECK, *Regesten der Kaiser und Päpste für die Jahre 311 bis 476 n. Chr. Vorarbeit zu einer Prosopographie der christlichen Kaiserzeit*, Stuttgart, 1919, 262. Tuttavia, sia Theodor Mommsen che Otto Seeck seguono l'ipotesi formulata da Gotofredo, secondo il quale la versione originaria della *subscriptio* avrebbe indicato Roma quale luogo di pubblicazione e Verona quale città di emanazione del provvedimento. È ipotizzabile che sull'attribuzione della paternità della legge a Graziano abbia pesato il suo ruolo di Augusto senior rispetto al fratello minore, appena dodicenne e già titolare del governo sull'Italia, l'Illirico e l'Africa; d'altronde, è noto come Graziano, proprio in quel periodo, fosse particolarmente impegnato sul fronte militare, per contrastare prima gli Alamanni e poi l'usurpatore Magno Massimo in Gallia, ragione per la quale risulta piuttosto difficile ricostruirne gli spostamenti.

¹⁴ *Praefectus urbi Romae* nel 395, fu *comes sacrarum largitionum* negli anni 382-383: PLRE I, *Basilius* 3, 149.

¹⁵ Il termine *municeps* non appare nella versione giustiniana del testo legislativo. Sulla sinonimia *municeps-curialis*, SORACI, *Il curialato* cit., 544, con ulteriori riferimenti bibliografici.

¹⁶ L. DE SALVO, *I munera curialia nel IV secolo. Considerazioni su alcuni aspetti sociali*, in *AARC*, vol. X, Napoli, 1995, 317 nt. 149, al riguardo rileva come emerga l'equiparazione della curia al senato delle capitali per ragioni utilitaristiche legate alla esigenza statale di celebrare lo spirito civico.

¹⁷ Trad.: In base all'esempio dell'ordine senatorio, ciascun *municeps* segua l'origine paterna. Né valgano rescritti eccezionalmente concessi, se qualcuno, adducendo l'origine della madre, abbia meritato per caso di essere trasferito da una curia maggiore ad una minore, né sia consentita alcuna eccezione da ricondursi al costume della provincia.

È ipotizzabile che la cancelleria imperiale abbia legiferato al fine di abrogare in Occidente sia i privilegi di carattere personale sia i privilegi di carattere locale (*mos provinciae*), che avrebbero consentito a taluni di avvalersi della condizione materna per sottrarsi ai *munera* della curia paterna¹⁸.

Inoltre, una costituzione di Teodosio I rubricata in C. Th. 12.1.137, *data* a Costantinopoli il 9 agosto 393 ed indirizzata al prefetto del pretorio Rufino¹⁹, vieta a qualsivoglia *municeps*²⁰ la fuga dai vincoli curiali a causa di pubblici uffici o concessioni particolari, ordinando che siano vincolati al municipio anche i domiciliati (*incolae*)²¹ ed i decurioni (già) dispensati, purché risultino idonei:

C. Th. 12.1.137 (393 Aug. 9) *Idem* <Imppp. Theodosivs, Arcadivs et Honorivs> AAA. *Rvfino p(raefecto) p(raetori)o*. Omnes, qui municipibus genere aut actu tenentur obnoxii, a militia vel a quibuslibet retrahi mandamus officiiis, nec rescribta aut adnotationes ad munerum fugam prodesse permittimus. Incolas etiam et vacantes, qui tamen idonei sunt, iubemus adstringi²².

La legge sancisce inoltre il principio secondo cui nessuno deve essere legato (alla curia) dai soli vincoli del sangue materno in quanto la “*mulierum infirmitas*” non obbliga a tali funzioni, da cui la stessa donna deve ritenersi esonerata:

C. Th. 12.1.137.1 Nullus sane solis **materni sanguinis** vinculis inligetur, quia **mulierum infirmitas** numquam huiusmodi functionibus reddit obnoxios, a quibus ipsa habeatur immunis. *Dat. V id. Avg. Const(antino)p(oli) Theod(osio) A. III et Abvndantio cons.*²³.

¹⁸ In tal senso, GOTHOFREDUS, *Codex Theodosianus*, vol. IV, cit., 473 s.

¹⁹ *Praefectus praetorio Orientis* dal 392 al 395 e *consul posterior* con l'imperatore Arcadio nel 392: *PLRE I, Rufinus* 18, 778 ss.

²⁰ Nel testo ricorre l'espressione *municipibus (tenentur) obnoxii* che equivale a *curiales*. Circa la sinonimia *municeps-curialis*, *supra*, nt. 15, a proposito di C. Th. 12.1.101, ove appare il termine *municeps* per indicare il *curialis*.

²¹ A. H. M. JONES, *The Later Roman Empire 284-602. A social economic and administrative survey*, vol. II, Oxford, 1964, 712, osserva come l'appartenenza ad una determinata *civitas* dipenda dall'*origo*, ovvero dal fatto che il padre (nel caso di uomo di condizione libera) o il patrono (nel caso di liberto) abbia quella cittadinanza e non dal luogo di nascita o di residenza; tuttavia, la residenza in una città diversa da quella di origine rendeva *incola* lo straniero, in quanto tale sottoposto agli obblighi verso la città di residenza, pur rimanendo egli membro della città di origine, che conservava il diritto ai suoi servizi. Sulla definizione di *incola*, con particolare riguardo al concetto di domicilio, L. GAGLIARDI, *Mobilità e integrazione delle persone nei centri cittadini romani. Aspetti giuridici*, I. *La classificazione degli incolae*, Milano, 2006, 330 ss., ove ulteriori riferimenti bibliografici sul tema.

²² Trad.: Prescriviamo che tutti coloro che sono vincolati ai municipi per la loro nascita o per la loro attività siano dispensati dal servizio pubblico ovvero da qualsiasi ufficio e non consentiamo che rescritti o concessioni giovinco alla fuga dagli obblighi. Ordiniamo che siano vincolati anche i domiciliati (nel municipio) ed i (decurioni) dispensati, che siano tuttavia idonei.

²³ Trad.: Nessuno sia legato dai soli vincoli del sangue materno, poiché la fragilità delle donne non rende mai obbligati a tali funzioni, dalle quali la stessa donna sia tenuta immune.

Ricorre qui il tradizionale stereotipo della ‘fragilità delle donne’, finalizzato a giustificare la incapacità, che investe sia l’ambito del diritto pubblico sia quello del diritto privato, malgrado la progressiva scomparsa della *tutela mulierum* ed il graduale riconoscimento del ruolo sociale della donna²⁴. Il richiamo alla “*mulierum infirmitas*” appare come una forma di resistenza verso il nuovo che andava affermandosi e non privo di significato al riguardo mi sembra anche l’uso della forma passiva del congiuntivo (*habeatur*) in funzione esortativa²⁵.

Emerge chiaramente come il *principium* del provvedimento sia finalizzato a combattere il diffuso fenomeno della fuga dalle curie.

Quanto a C. Th. 12.1.137.1, già Gotofredo ne rilevava l’analogia con la costituzione in C. Th. 12.1.101, che esclude la rilevanza dell’origine materna ai fini del vincolo con la curia, osservando come al contempo la disposizione teodosiana abrogò la legge giuliana relativa alla città di Antiochia, che consentiva invece l’iscrizione alla curia in base alla stirpe materna²⁶.

Nel codice giustiniano la legge di Teodosio I appare smembrata in due distinti provvedimenti, disposti l’uno di seguito all’altro:

C. 10.32(31).43 (a. 393) *Idem* <Imppp. Theodosius, Arcadius et Honorius> AAA. Rufino pp. Omnes, qui curiales obstricti sanguine diversis se officiorum privilegiis et actuum praeiudiciis adgregarunt, reddendos muniis esse non ambiges. Sed nec rescripta aut adnotationes ad munerum fugam prodesse permittimus. D. prid. id. April. Constantinopoli Theodosio A. III et Abundantio cons.

C. 10.32(31).44 (a. 393) *Idem* AAA. Rufino pp. Nullus solius **materni sanguinis** vinculis illigetur, quia **mulierum infirmitas** numquam huiusmodi functionibus reddit obnoxios, a quibus ipsa habetur immunis. D. v id. Aug. Constantinopoli Theodosio A. III et Abundantio cons.

Mentre il secondo testo è quasi identico a C. Th. 12.1.137.1, in quanto vi sono solo due poco significative varianti (*solis/solius*; *habeatur/habetur*), il primo non riproduce la formulazione di C. Th. 12.1.137 pr., se non per la proposizione con-

²⁴ Sul punto, si veda anche *infra*, nt. 53.

²⁵ Per quanto attiene all’ideologia della *infirmitas sexus*, L. PEPPE, *Civis romana. Forme giuridiche e modelli sociali dell’appartenenza e dell’identità femminili in Roma antica*, Lecce, 2016, 209 ss., osserva come questa giustificazione trovi «la sua estrinsecazione più completa» nella costituzione costantiniana in C. Th. 9.24.1 che reprime il *raptus virginum*: l’espressione “*propter vitium levitatis et sexus mobilitatem atque consilii*” indica la *ratio* sulla base quale gli “*antiqui*” escludevano la stessa imputabilità della donna, *ratio* dalla quale la cancelleria costantiniana prendeva le distanze proprio al fine di punire non solo l’autore del rapimento ma anche la stessa *puella rapta*.

²⁶ GOTHOFRIDUS, *Codex Theodosianus*, vol. IV, cit., 507. Sulla costituzione di Giuliano in C. Th. 12.1.51, più diffusamente, *infra*, p. 138 ss.

clusiva dell'*incipit* (*nec rescripta aut adnotationes ad munerum fugam prodessse permittimus*).

In effetti, anche in considerazione della *subscriptio*, che indica la data del 12 aprile dello stesso anno, il testo della costituzione in C. 10.32(31).43 corrisponde all'*incipit* di C. Th. 12.1.134, che stabilisce:

C. Th. 12.1.134 (393 Apr. 12) *Idem* <Imppp. Theodosivs, Arcadivs et Honorivs> AAA. *Rvfino p(raefecto) p(raetori)o*. Omnes, qui curiali obstricti sanguine diversis se officiorum privilegiis et actuum praeiudiciis adgregarunt, reddendos muniis esse non ambiges. [...] *Dat. prid. id. April. Constant(ino)p(oli) Theodosio A. III et Abundantio cons.*²⁷.

Si potrebbe ipotizzare che i compilatori giustiniani, disponendo il testo in due provvedimenti consecutivi, abbiano voluto rimarcare la differenza tra i due aspetti trattati dalla costituzione teodosiana: contrastare con estrema determinazione il fenomeno della fuga dai *munera* curiali e sancire l'irrilevanza dell'origine materna per l'assoggettamento alla curia, particolarmente nella parte orientale dell'impero, ove potevano esservi al riguardo consuetudini diverse.

3. Il ribaltamento del principio già sancito da C. Th. 12.1.101 e da C. Th. 12.1.137 riguardo alla irrilevanza dell'origine materna ai fini dell'iscrizione alla curia e le altre norme contenute nella legge di Onorio in C. Th. 12.1.178-179 – vale a dire l'efficacia retroattiva delle disposizioni derogatorie del senatoconsulto Claudiano, il richiamo coattivo alle *curiae* ed ai *collegia* cittadini dei *vacantes* e di quanti non erano legati ad alcun *corpus*, l'assoggettamento ai relativi *munera* per coloro che abbiano prestato giuramento per qualsivoglia *militia*, lo specifico apparato sanzionatorio predisposto per il caso di trasgressione della volontà imperiale – indicano con sufficiente chiarezza l'urgenza di fronteggiare la situazione di crisi in cui dovevano versare all'epoca le curie, i *collegia* e gli uffici pubblici delle città.

Le misure adottate da Onorio danno dunque l'impressione di una legislazione di carattere emergenziale in deroga sia al principio della rilevanza della sola origine paterna ai fini dell'iscrizione alle curie sia al regime introdotto dal senatoconsulto Claudiano riguardo alle unioni tra donne di condizione libera e schiavi altrui.

4. Il provvedimento non costituisce tuttavia una novità assoluta nell'ambito della legislazione di Onorio sotto il profilo del riconoscimento della rilevanza della parentela materna.

²⁷ Trad.: Non dubiterai che debbano essere ricondotti ai (loro) vincoli tutti coloro che – legati da sangue curiale – sono accomunati dai diversi privilegi degli uffici e dagli obblighi delle funzioni.

Il codice Teodosiano conserva infatti una legge in materia di corporazioni, che pure attribuisce rilievo al *maternum genus*:

C. Th. 14.4.8 (408 Ian. 15) *Idem* <Imp. Arcadius et Honorius> AA. Hilario p(raefecto) v(rbi). Quicumque de suariorum corpore originariam functionem sub cuiuslibet desiderio auxilii vel honore declinasse noscuntur vel ad diversa se officia contulisse aut adnotationibus vel rescriptis nostrae serenitatis elicitis, ad munus pristinum revocentur, **tam qui paterno quam qui materno genere** inveniuntur obnoxii: oportet enim viribus vacuari, quae in dispendium publicum adumbratione extorta sint. Nullique penitus ad quemlibet honorem adque militiam aditus tribuatur et si qua deinceps de nostris altaribus per adnotationem vel rescriptum vel quolibet genere fuerint elicita vel emendicata, cassentur. 1. Eos etiam, qui ad clericatus se privilegia contulerunt, aut agnoscere oportet propriam functionem aut ei corpori quod declinant proprii patrimonii facere cessionem. 2. Ii vero, qui praedia obnoxia corpori vel ex empto vel ex donato vel ex quolibet titulo teneat, pro rata publicum munus agnoscant aut possessionibus cedant. 3. Circa reliqua etiam corpora, quae ad privilegia urbis Romae pertinere noscuntur, eadem praecepti nostri forma servetur. *Dat. XVIII kal. Feb. Romae Basso et Philippo cons.*²⁸.

Collocata nella rubrica *De suariis, pecuariis et susceptoribus vini ceterisque corporatis*, la costituzione sancisce per i membri della corporazione dei *suarii* l'obbligo di tornare ad esercitare il loro *munus* sia che siano vincolati in base all'ascendenza paterna sia che lo siano in base a quella materna, stabilendo al contempo la revoca di esoneri eventualmente già concessi e l'efficacia generale del provvedimento, che deve essere applicato a tutte le altre corporazioni che condividano tali privilegi nell'Urbe.

²⁸ Trad.: Tutti gli appartenenti alla corporazione dei *suarii*, che sono noti per aver abbandonato la loro originaria funzione in conseguenza della richiesta di qualsivoglia beneficio o del rango oppure per aver avuto accesso ad altre funzioni a seguito dell'ottenimento di concessioni o rescritti della nostra serenità, siano richiamati all'originario ufficio sia che si trovino vincolati secondo la parentela paterna sia che (lo siano) in base a quella materna: è necessario infatti che siano private di valore le cose che attraverso la simulazione sono state estorte a svantaggio dello Stato. Assolutamente a nessuno sia attribuito l'accesso a qualsiasi carica o pubblica funzione e quelle che in futuro siano state ottenute o sollecitate presso i nostri uffici attraverso concessioni, rescritti o in qualsivoglia altra maniera, siano annullate. 1. È necessario che anche coloro che si sono rifugiati nei privilegi della condizione clericale o riconoscano la loro funzione o cedano il loro patrimonio alla corporazione cui sfuggono. 2. Quanto a coloro che dispongono dei fondi vincolati alla corporazione, per acquisto o per donazione o a qualsiasi altro titolo, riconoscano pro quota il loro vincolo o rinuncino ai possedimenti. 3. Anche riguardo alle altre corporazioni, che sono note per condividere i privilegi della città di Roma, sia osservata la medesima disposizione della nostra costituzione.

D'altronde, sono note le affinità di condizione giuridica tra membri delle corporazioni cittadine e decurioni²⁹, rispetto alle quali sostanzialmente analogo è l'orientamento del legislatore imperiale, che mira ad impedire loro di sfuggire ai vincoli del *corpus* e della curia³⁰.

5. L'espressione *maternum genus* ricorre anche in una costituzione dell'imperatore Giuliano, rubricata in C. Th. 12.1.51 (= C. 10.32[31].22), data ad Antiochia il 28 agosto 362 ed indirizzata a Giuliano, *comes Orientis*³¹, che disciplina l'iscrizione alla curia:

C. Th. 12.1.51 (362 Aug. 28) *Idem* <Imp. Ivlianvs> A. Ivliano com(iti) Or(ientis). Eos indulserunt veteres principes ex **materno genere** curialibus Antiochenis adscribi, quos patris dignitas nullius vindicaret iuri civitatis. Dat. V kal. Sept. Antiochiae Mamertino et Nevitta cons.³².

La legge giuliana conferma le disposizioni dei "veteres principes" che consentono l'iscrizione ai curiali della città di Antiochia "ex materno genere" qualora la *dignitas* (*condicio* in C. 10.32[31].22) paterna non lo avesse permesso.

Si tratta probabilmente di una norma particolare, relativa alla sola metropoli d'Oriente, che trova fondamento in antiche disposizioni imperiali.

Con l'espressione "veteres principes" Giuliano allude con ogni probabilità alle leggi dei predecessori di Costantino³³, delle quali tuttavia non vi è traccia né nei cosiddetti codici privati né nel codice di Giustiniano, che proprio a quei codici aveva attinto per la legislazione precostantiniana.

Per Gotofredo, il *privilegium* (ovvero la *lex specialis*) potrebbe farsi risalire ai costumi degli *Ilienses* (discendenti di Venere ed antenati della *gens Iulia*), dei *Delphici* (presso i quali il sacerdozio costituiva una prerogativa femminile, come

²⁹ Sul tema, part. A. CAMERON, *The Later Roman Empire*, London, 1993 [trad. it. di M. de Nardis e P. Rosafio] (a cura di E. LO CASCIO), Bologna, 1995, 137 s.

³⁰ SORACI, *Il curialato* cit., 544 s., 567 ss., sottolinea come non di rado curiali e *collegiati* siano accomunati nella legislazione di Onorio.

³¹ Zio materno dell'imperatore, ricoprì dapprima il governatorato della Frigia per divenire *comes Orientis* negli anni 362-363: PLRE I, *Iulianus* 12, 470 s.

³² Trad.: Gli antichi principi consentirono che fossero ascritti ai curiali di Antiochia in base alla stirpe materna coloro che la *dignitas* di nessun padre aveva rivendicato all'ordinamento della città.

³³ Il riferimento ai *veteres principes* ricorre esclusivamente in un altro luogo della legislazione giuliana; si tratta del provvedimento recepito in C. Th. 13.3.4 con il quale l'imperatore riconferma agli architri palatini tutti i privilegi loro concessi dagli antichi principi, a suo tempo ribaditi e ampliati da Costantino; sul punto, part. E. GERMINO, *Scuola e cultura nella legislazione di Giuliano l'Apostata*, Napoli, 2004, 91 ss.

attesta la fama della Pizia) e dei *Pontici* (cui appartenevano le Amazzoni, dalle quali trasse origine la società matriarcale dei Sarmati), come ricorda Celso (in D. 50.1.1.2, Ulp. 2 *ad ed.*) che riconduce ad un *privilegium* conferito da Pompeo Magno alle donne del Ponto il riconoscimento della condizione giuridica materna alla prole³⁴.

Con ogni probabilità la legge è finalizzata ad incrementare il numero dei curiali di Antiochia per garantire l'adempimento dei relativi *munera*³⁵ dal momento che si occupa di vincolare alla curia soggetti che secondo la condizione paterna non avrebbero potuto esservi sottoposti³⁶.

Il codice di Giustiniano conserva sia la legge di Giuliano in C. Th. 12.1.51, che prevede il vincolo con la curia "*ex materno genere*", sia le leggi in C. Th. 12.1.101 (= C. 10.32[31].36) e in C. Th. 12.1.137 (= C. 10.32[31].43-44), che sanciscono invece la rilevanza della sola parentela paterna ai fini dell'assoggettamento ai *munera curialia*.

³⁴ GOTHOFREDUS, *Codex Theodosianus*, vol. IV, cit., 414 s. Per quanto attiene al ruolo di Celso nella legislazione di Adriano, con particolare riferimento al senatoconsulto in tema di condizione giuridica della prole nata da unioni matrimoniali tra persone di differente *status civitatis* e *libertatis*, F. CASAVOLA, *Giuristi adrianei*, Napoli, 1980, ora in *Incunabula mentis. Testi chiave per una formazione di giurista* [Classici del Novecento, 6] (dir. F. CASAVOLA, F. AMARELLI, M. CAMPOLUNGI, L. DE GIOVANNI, S.-A. FUSCO, C. LANZA), Roma, 2011, 162 ss.

³⁵ Sulla scia di P. PETIT, *Libanius et la vie municipale a Antiochie au IV^e siècle après J.-C.*, Paris, 1955, 30, F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*, vol. V, Napoli, 1975, 510 nt. 70, osservava come la disposizione giuliana fosse stata sostanzialmente disapplicata ed esplicitamente respinta da Teodosio I con la costituzione in C. Th. 12.1.137 (a. 393). D'altronde, Leone I fu costretto a ribadire la vigenza con due distinti provvedimenti: il primo, in C. 10.32(31).61, indirizzato al prefetto del pretorio Viviano (a. 457-465), introduce due eccezioni, rispettivamente a vantaggio di Doroteo, *vir illustris*, ed Ireneo, *vir spectabilis, tribunus et notarius*, come dei loro discendenti, che devono considerarsi esonerati da tutti i *munera curialia*, benché sia Doroteo che Ireneo fossero reclamati dal consiglio di Antiochia in quanto le rispettive madri erano figlie di *curiales* antiocheni (su Doroteo ed Ireneo, cfr. rispettivamente *PLRE* II, *Dorotheus* 8, 378 e *Ireneaus* 3, 625). Il secondo provvedimento, in C. 10.32(31).62, indirizzato al prefetto del pretorio Costantino (a. 457-465), sancisce il vincolo alla curia per colui che sia nato dalla figlia di un curiale di Antiochia e da padre non sottoposto ad alcuna curia, escludendo che i suoi figli ed ulteriori discendenti possano essere assoggettati alla curia senza che lo sia stato il loro ascendente, *nepos ex filia* di un *curialis* antiocheno. Su C. 10.32(31).61, part. JONES, *The Later Roman Empire 284-602* cit., 752.

³⁶ Sul punto, part. DE SALVO, *I munera curialia nel IV secolo* cit., 296, nt. 22, la quale osserva come Giuliano si sia adoperato con ogni mezzo per colmare i vuoti delle curie ed incrementare la vita cittadina; CASTAGNETTI, *Giuliano imperatore e il senatusconsultum Claudianum* cit., 12. A proposito del consiglio cittadino di Antiochia, che l'imperatore volle arricchire di circa duecento membri, appaiono estremamente significativi uno stralcio del Misopogon (Iul. *Orat.* 12.367d) ed un brano dell'Epitafio di Libanio per Giuliano (Lib. *Orat.* 18.148).

Il contrasto tra i due orientamenti legislativi potrebbe spiegarsi assumendo che la legge di Giuliano sia stata codificata dai commissari giustinianeî quale *privilegium* della città di Antiochia.

6. Nello stesso codice giustiniano si legge anche una legge di Valentiniano I, di cui non reca traccia il codice Teodosiano³⁷, con la quale si conferisce un privilegio ai figli delle *inquilinae sacrae domus*, i quali seguono la condizione giuridica della madre, malgrado il padre sia decurione.

La costituzione, recepita in C. 10.32(31).29, è stata emanata il 13 ottobre 365 ed è indirizzata al prefetto delle Gallie, Germaniano³⁸:

C. 10.32(31).29 (365 Oct. 13) *Idem* <Imp. Valentinianus et Valens> AA. Germaniano pp. Galliarum. Nati ex inquilinarum nostrae domus matrimonio et patre decurione non patrum suorum, verum **matrum condicionem** sequantur. D. III id. Oct. Valentiniano et Valente AA. cons.³⁹.

L'imperatore d'Occidente stabilisce di vincolare i figli dei decurioni alla condizione giuridica materna piuttosto che ai *munera* della curia paterna.

La ricorrenza del termine "*matrimonium*" induce ad escludere lo *status* servile delle addette alla cura dei possedimenti imperiali⁴⁰, esigenza che doveva essere non solo particolarmente avvertita nella Gallia del IV secolo ma ritenuta addirittura prevalente rispetto all'assolvimento dei *munera curialia*⁴¹.

³⁷ È noto come il testo del codice Teodosiano ci sia frammentariamente pervenuto solo attraverso manoscritti di provenienza occidentale e dunque non può affatto escludersi che l'assenza della costituzione di Valentiniano I nel codice di Teodosio II sia solo apparente. Sul tema delle relazioni tra le due codificazioni ufficiali del V e del VI secolo, anche in rapporto ai codici cosiddetti privati di epoca diocleziana, E. GERMINO, *Codex Theodosianus e Codex Iustinianus: un'ipotesi di lavoro*, in *Società e diritto nella tarda antichità* (a cura di L. DE GIOVANNI), Napoli, 2012, 61 ss.; G. BASSANELLI SOMMARIVA, *Il codice teodosiano e il codice giustiniano posti a confronto*, in *Mélanges de l'École française de Rome*, 125-2, 2013, 441 ss.; R. LAMBERTINI, *Se, per le costituzioni anteriori al 438, i tres veteres codices siano stati l'unica fonte del codice giustiniano*, in *Annali del Seminario giuridico dell'Università di Palermo*, 61, 2018, 123 ss.

³⁸ *Consularis provinciae Baeticae* durante l'impero di Costanzo II, probabilmente tra il 353 e il 360, fu *praefectus praetorio Galliarum* tra il 363 e il 366: PLRE I, *Decimius Germanianus* 4, 392.

³⁹ Trad.: Coloro che sono nati da matrimonio delle inquiline della nostra casa e da padre decurione non seguano la condizione dei loro padri, ma quella delle madri.

⁴⁰ F. PERGAMI, *La legislazione di Valentiniano e Valente (364-375)*, Milano, 1993, ora in *Studi di diritto romano tardoantico*, Torino, 2011, 59, annovera la disposizione tra le norme di diritto privato, «non quantitativamente abbondanti», ma «non prive di una notevole importanza», della legislazione di Valentiniano I e Valente.

⁴¹ Le incursioni barbariche, che interessarono proprio i territori gallici agli esordi dell'impero di Valentiniano I, possono aver contribuito a rendere particolarmente pressante la necessi-

La singolarità del provvedimento risulta ancora più evidente se si considera sia che dalla lettura complessiva delle costituzioni rubricate in C. Th. 12.1 (*De decurionibus*) ed attinenti alla condizione femminile emerge la preoccupazione costante di vincolare alle esigenze della curia i patrimoni dei decurioni⁴² e della loro prole⁴³ sia che una legge ascritta ai figli di Costantino esonera i *curiales* “*omnium civitatum*” dai servizi alla *res privata principis* affinché non ne risulti pregiudicato l’assolvimento dei *munera curialia*⁴⁴.

7. La locuzione “*maternum genus*” ricorre, infine, nella rubrica C. Th. 8.18 (*De maternis bonis et materni generis et cretione sublata*, cui corrisponde C. 6.60 *De bonis maternis et materni generis*), ove però non compaiono costituzioni di interesse per i profili qui indagati.

8. Quanto alle possibili cause della grave crisi delle curie, è ipotizzabile che l’accesso allo *status* clericale da parte dei figli dei decurioni abbia potuto contribuire significativamente al loro depauperamento.

Al riguardo, appare emblematico il caso dei fratelli di Isidoro di Siviglia, Leandro e Fulgenzio, appartenenti ad antica famiglia di origine ispano-romana, entrambi vescovi, rispettivamente di Siviglia⁴⁵ e di Astigi⁴⁶.

tà di salvaguardare la *utilitas* della *domus* imperiale. Sul tema del mutamento delle relazioni tra il potere imperiale e i popoli di etnia barbara a seguito della battaglia del 378, A. LOVATO, *Prima e dopo Adrianopoli. Forme e modalità di insediamento dei barbari nei territori imperiali*, in *AARC*, vol. XXII, Napoli, 2017, 261 ss.

⁴² Mi riferisco, in particolare, alla costituzione di Costantino recepita in C. Th. 12.1.6 (= C. 5.5.3), che sanziona il *contubernium* del decurione con la schiava altrui ed inibisce il trasferimento del patrimonio del *curialis* al *dominus* della schiava proprio al fine di garantire il vincolo del patrimonio del decurione alle esigenze della curia di appartenenza.

⁴³ Al riguardo mi sembra significativa la legge di Teodosio I in C. Th. 12.1.124 (= Brev. 12.1.7), con cui si disciplina la successione testamentaria della figlia del *curialis* che abbia istituito erede il marito, stabilendo che il patrimonio ereditario sia vincolato ad ogni esigenza della curia in cui il marito, in qualità di erede, abbia iniziato a possedere le sostanze della moglie.

⁴⁴ C. Th. 12.1.30 (= C. 10.32[31].21) *Idem* AA. <Imp. Constantivs et Constans> Nemesiano comiti. *Curiales omnium civitatum nullam pro re privata nostra debent inquietudinem sustinere nec huiusmodi oneribus veluti extraordinariis occupari, quoniam satis est, si civitatum munera per eos congrue compleantur*, et cetera. Dat. prid. id. Aug. Bessae Acindyno et Procvlo cons. Il provvedimento, emanato ad Edessa (*Bessae*) il 12 agosto 340, è riconducibile a Costanzo II: GOTHOFREDUS, *Codex Theodosianus*, vol. IV, cit., 392 s.; MOMMSEN, *Prolegomena* cit., 226; SEECK, *Regesten* cit., 188.

⁴⁵ Fratello maggiore di Isidoro, fu particolarmente vicino a Gregorio Magno e si prodigò per diffondere il cattolicesimo tra i Visigoti; convocò il terzo concilio di Toledo (a. 589) che, tra l’altro, sancì ufficialmente la conversione di re Recaredo: L. NAVARRA, *Leandro di Siviglia*, in *Nuovo Dizionario Patristico e di Antichità Cristiane* (dir. A. DI BERARDINO), Genova-Milano, 2007, 2762 ss.

⁴⁶ Vescovo di Astigi nel 610, il fratello Isidoro gli dedicò il *De ecclesiasticis officiis*: E. ROMERO POSE, *Fulgenzio di Astigis (Ecija)*, in *Nuovo Dizionario Patristico e di Antichità Cristiane* cit., 2019.

Così come non privo di conseguenze deve essere stato l'arruolamento nella *militia palatina* e nella *militia armata*, come è stato già osservato a proposito delle immunità di cui godevano i *culmina dignitatum* ed i *clerici*⁴⁷.

Inoltre, proprio nell'ambito dell'organizzazione ecclesiastica, l'elevazione al seggio episcopale era non di rado prodromica al depauperamento di cospicui patrimoni appartenenti a famiglie curiali.

Esempio particolarmente significativo in tal senso è costituito dalla vita di Paolino di Nola, vescovo dedito alle opere di carità al punto da donare il suo patrimonio ai poveri⁴⁸.

Per l'Oriente, si può ricordare la figura di Basilio di Cesarea⁴⁹, che nella sua attività di assistenza ai bisognosi – si pensi alla fondazione della città-ospedale "Basiliade" – riuscì a coinvolgere sia le famiglie più facoltose della provincia sia lo stesso imperatore Valente, di fede ariana, il quale finanziò lo straordinario progetto anche con proprietà imperiali⁵⁰.

9. La costituzione in C. Th. 12.1.178-179 che vincola alla curia "*ex materno genere*" appare chiaramente ispirata dalla grave situazione finanziaria in cui versavano le casse imperiali sullo scorcio del IV secolo⁵¹, crisi della quale costituisce limpida testimonianza la legge rubricata in C. Th. 12.1.133 (= C. 12.59[60].4), data da Teodosio I a Costantinopoli il 27 marzo 393, che estende ai titolari di patrimonio mobiliare (*pecunia*) la sottoposizione ai *munera curialia* al fine di ampliare il novero dei *subnixi curiae*, consentendo al contempo a coloro che "*nullam rei familiaris substantiam habent*" di essere arruolati tra gli *apparitores*, andando così a rinvigorire i pubblici uffici:

⁴⁷ DE SALVO, *I munera curialia nel IV secolo* cit., part. 300 ss. Non priva di significato in tal senso appare la stessa disposizione di Onorio in C. Th. 14.4.8.1 a proposito di coloro che si siano rifugiati nei privilegi della condizione clericale per sottrarsi ai *munera* corporativi (*supra*, nt. 28).

⁴⁸ Sulla vita di Paolino di Nola, S. COSTANZA, C. RICCI, *Paolino di Nola*, in *Nuovo Dizionario Patristico e di Antichità Cristiane* cit., 3830 ss.; A. V. NAZZARO, *Paolino di Nola e il pellegrinaggio al santuario di san Felice*, in *Koivovía*, 35, 2011, 197 ss.; part. 206 s.; ID., *Paolino di Nola e l'aristocrazia cristianizzata del suo tempo*, in *Aristocrazie e società fra transizione romano-germanica e alto Medioevo* [Atti del Convegno internazionale di Studi, Cimitile - S. Maria Capua Vetere, 14-15 giugno 2012], San Vitaliano (NA), 2015, 9 ss.

⁴⁹ Sulla figura di Basilio, J. GRIBOMONT, *Basilio di Cesarea di Cappadocia*, in *Nuovo Dizionario Patristico e di Antichità Cristiane* cit., 724 ss.

⁵⁰ Sul punto, part. C. CORBO, *Paupertas. La legislazione tardoantica*, Napoli, 2006, 145, ntt. 102-103, 204 nt. 76.

⁵¹ Per la situazione del fisco imperiale nel IV secolo, S. MAZZARINO, *L'impero romano*, vol. II, Roma-Bari, 1986, 673 ss.

C. Th. 12.1.133 (393 Mart. 27) *Idem* <Imppp. Theodosivs, Arcadivs et Honorivs> AAA. *Silvano duci et corr(ectori) limitis Tripolitani*. Quicumque ex numero plebeiorum præsentibus singularum ordinibus civitatum agro vel pecunia idonei conprobantur, muniis curialibus adgregentur. Qui vero nullam rei familiaris substantiam habent, militare in apparitorum numero non vetentur. Dat. VI kal. April. Constant(ino)p(oli) Theod(osio) A. III et Abvnd(antio) cons. ⁵².

La riforma di Onorio in materia di vincoli curiali e corporativi si colloca dunque in un particolare contesto socio-economico, che si caratterizza sia per la penuria di risorse umane e finanziarie, entrambe essenziali alla stessa sopravvivenza delle curie cittadine, sia per il graduale riconoscimento del ruolo sociale della donna.

Né le costituzioni imperiali raccolte nel *Codex Theodosianus* né i testi giurisprudenziali e legislativi conservati nel *Corpus iuris* recano traccia dell'istituto della *tutela mulierum*, che per lunghi secoli costituisce lo specchio della condizione giuridica della *mulier*⁵³.

A tal riguardo, Pietro Bonfante – nel primo volume del suo *Corso di diritto romano*, dedicato a Siro Solazzi, «il felice indagatore dei rapporti familiari» – rilevava che «la storia della tutela muliebre è storia della sua dissoluzione»⁵⁴.

⁵² In C. 12.59(60).4 si legge solo il periodo “*Qui vero ... non vetentur*” ove appare “*vel exiguum*” in luogo di “*vero nullam*”. DE SALVO, *Immunera curialia nel IV secolo* cit., 298 nt. 31, sottolinea come il provvedimento rappresenti «il primo caso in cui vengono chiamati alla curia anche proprietari di beni mobili».

⁵³ La *tutela mulierum* (deve intendersi *testamentaria* o *decretalis*, dal momento che la *tutela legitima* per le *ingenuae* era stata abolita da Claudio, come ci riferisce Gai. 1.171) risulta ancora da fonti di età diocleziana (FV. 325-327; C. 3.6.2 [a. 294]). A tal proposito, J. EVANS GRUBBS, *Women and Law in the Roman Empire. A sourcebook on marriage, divorce and widowhood*, London-New York, 2012, 43 ss., ha osservato come la *tutela mulierum* scompaia dalle fonti giuridiche romane agli inizi del quarto secolo.

⁵⁴ P. BONFANTE, *Corso di diritto romano*, I. *Diritto di famiglia* (a cura di G. BONFANTE e G. CRIFÒ), Milano, 1963, 560.